



Comune di Poggio Nativo

Copia

Provincia di Rieti

Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 4 del Reg. Data 28/04/2014	OGGETTO: MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI I.M.U. ED I.C.I.
----------------------------------	---

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese di Aprile alle ore 12,00 nella solita sala delle adunanze del Comune suddetto.

Alla prima convocazione in sessione che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) Antonini Vittore	X		8) Innocenzi Filippone Roberta		X
2) Antonini Alvaro		X	9) Petrozzi Stefano	X	
3) Carconi Giuseppe	X		10) Masci Luigino	X	
4) Colantoni Raniero		X	11) Tacchi Giuseppe	X	
5) Dominici Pietro	X		12) Savioli Angelo	X	
6) Falconi Eleonora	X		13) Vagni Gianluca	X	
7) Guidi Maria Virginia		X			

Assegnati n. 13
In carica n. 13

Fra gli assenti sono giustificati i seguenti consiglieri:

Presenti n. 9
Assenti n. 4

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Sindaco Antonini Vittore

partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (art. 97, comma 4 a. del T.U. 267/2000) il Segretario Comunale Dott. Alfio Leonardi.

La seduta è pubblica.

il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno, premettendo che, sulla proposta della presente deliberazione hanno espresso parere favorevole

- il responsabile del servizio interessato (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000);
- il responsabile del servizio finanziario, per quanto concerne la regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000)

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 25 maggio 2012 è stato approvato il Regolamento per l'approvazione dell'Imposta Municipale Propria;

VISTO l'art. 9 – Versamenti ed interessi, che così recita:

“L'Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa vigente.

I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 12,00.

Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario ancorché comprensivo di sanzioni ed interessi.

Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale.

Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

Con apposita deliberazione, la Giunta comunale può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell'imposta in presenza di situazioni particolari che rendano necessaria la modifica del termine per favorire il corretto adempimento dell'imposta.”

RAVVISATA la necessità di modificare il citato articolo giacché sussiste una disparità tra l'interesse riconosciuto sui depositi dell'Ente e l'interesse legale da riconoscersi al contribuente che presenta istanza di rimborso, per errato pagamento dell'imposta;

Vista la nuova formulazione dell'art. 9 del regolamento che si propone di modificare (in corsivo le parti modificate, in corsivi e grassetto le parti aggiunte):

“1. L'imposta Municipale propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa vigente;

2. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 6,00.

3. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario ancorché comprensivo di sanzioni ed interessi;

4. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva;

*5. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative, la misura degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale **semplice**;*

6. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;

*7. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorre dall'eseguito pagamento, **laddove il contribuente effettui versamenti maggiori o doppio rispetto al dovuto, in quanto indotto all'errore per mera responsabilità dell'Amministrazione comunale;***

*8. **Non sono dovuti interessi in assenza di responsabilità da parte dell'Amministrazione comunale. In tal caso al contribuente viene restituito solamente l'importo pagato in eccedenza; ciò dal fatto che gli interessi legali da corrispondere, in proporzione alla misura espressa in percentuale, sono maggiori di quelli riconosciuti sui depositi attivi dei conti correnti intestati all'ente. La corresponsione degli interessi in tale misura, infatti darebbe luogo ad una disparità tra l'interesse prodotto sull'importo per errore e l'interesse accreditato e l'interesse legale da riconoscersi al contribuente.***

9. Con apposita deliberazione, la Giunta comunale può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell'imposta in presenza di situazioni particolari che rendano necessaria la modifica del termine per favorire il corretto adempimento dell'imposta."

CONSIDERATO che tutto quanto sopra detto, interessa anche il precedente Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 31 marzo 2007;

VISTO che all'art. 24 del suddetto Regolamento che, a proposito dei rimborsi, recita:
"Il contribuente può richiedere al comune al quale è stata versata l'imposta, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Per le somme ad esso dovute spettano al contribuente gli interessi nella stessa misura a quelli previsti dal Comune per i provvedimenti sanzionatori. Ai sensi dell'art. 1 comma 171 della L. 296/2006, tale disposizione si applica a partire dai rapporti di imposta pendenti alla data dell'1.01.2007."

RAVVISATA la necessità di modificare anche questo l'articolo per gli stessi motivi indicati sopra;

Visto il Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e lo Statuto del Comune di Poggio Nativo;

Visto il regolamento di contabilità del Comune di Poggio Nativo;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n.===, astenuti n. === espressi nei modi di legge:

DELIBERA

1). **DI MODIFICARE ED INTEGRARE l'art.9 del regolamento comunale IMU** sulla base della nuova formulazione che di seguito si riporta (in corsivo le parti modificate, in corsivo e grassetto le parti aggiunte):

a. L'imposta Municipale propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa vigente;

b. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 6,00.

c. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario ancorché comprensivo di sanzioni ed interessi;

d. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva;

*e. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative, la misura degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale **semplice**;*

f. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili;

*g. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorre dall'eseguito pagamento; **laddove il contribuente effettui versamenti maggiori o***

doppio rispetto al dovuto, in quanto indotto all'errore per mera responsabilità dell'Amministrazione comunale.

h. Non sono dovuti interessi in assenza di responsabilità da parte dell'Amministrazione comunale. In tal caso al contribuente viene restituito solamente l'importo pagato in eccedenza, in considerazione che gli interessi legali da corrispondere, in proporzione alla misura espressa in percentuale, sono maggiori di quelli riconosciuti sui depositi attivi dei conti correnti intestati all'ente. La corresponsione degli interessi in tale misura, infatti darebbe luogo ad una disparità tra l'interesse prodotto sull'interesse accreditato per errore e l'interesse legale da riconoscersi al contribuente prodotto su l'importo a credito ricevuto per errore e il successivo interesse legale riconosciuto al contribuente.

i. Con apposita deliberazione, la Giunta comunale può sospendere o differire i termini ordinari di versamento dell'imposta in presenza di situazioni particolari che rendano necessaria la modifica del termine per favorire il corretto adempimento dell'imposta."

2). DI MODIFICARE ED INTEGRARE l'art.24 del Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI), sulla base della nuova formulazione che di seguito si riporta (in corsivo le parti modificate, in corsivo e grassetto le parti aggiunte):

*"a. Il contribuente può richiedere al Comune al quale è stata versata l'imposta , il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di 5 anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione . Per le somme ad esso dovute spettano al contribuente gli interessi nella stessa misura a quelli previsti dal Comune per i provvedimenti sanzionatori; **laddove il contribuente effettui versamenti maggiori o doppio rispetto al dovuto, in quanto indotto all'errore per mera responsabilità dell'Amministrazione comunale.** Ai sensi dell'art.1 comma 171 della L.296/2006, tale disposizione si applica a partire dai rapporti di imposta pendenti alla data dell' 1.01.2007.*

b. Non sono dovuti interessi in assenza di responsabilità da parte dell'Amministrazione comunale. In tal caso al contribuente viene restituito solamente l'importo pagato in eccedenza, in considerazione che gli interessi legali da corrispondere, in proporzione alla misura espressa in percentuale, sono maggiori di quelli riconosciuti sui depositi attivi dei conti correnti intestati all'ente. La corresponsione degli interessi in tale misura, infatti darebbe luogo ad una disparità tra l'interesse prodotto sull'interesse accreditato per errore e l'interesse legale da riconoscersi al contribuente prodotto su l'importo a credito ricevuto per errore e il successivo interesse legale riconosciuto al contribuente."

Di dichiarare, su proposta del Sindaco, con separata votazione, con voti favorevoli n. 9, contrari n.===, astenuti n. === espressi nei modi di legge il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° Comma – dell'art. 134 del D.Lgs n. 267 del 18.08.2000, attesa l'urgenza del provvedere.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Antonini Vittore

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alfio Leonardi

PARERI DI REGOLARITA' TECNICA E CONTABILE

(Art. 49 D.Lgs. 18.8.2000 N.ro 267)

Oggetto della proposta di deliberazione N.ro

4

Seduta del

28/04/2014

MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AI REGOLAMENTI I.M.U. ED I.C.I.

- Il presente provvedimento costituisce mero atto di indirizzo e pertanto non necessita, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità tecnica.

Il sottoscritto Responsabile del Servizio, attesta che nella fase preventiva della formazione del presente provvedimento è stato effettuato il controllo previsto dall'art. 147-bis del DL 174/2012 di modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, per cui esprime il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica attestando la correttezza dell'azione amministrativa:

- FAVOREVOLE**
- SFAVOREVOLE per i motivi riportati nel foglio allegato;**

Poggio Nativo, 28/04/2014

Il Responsabile del Servizio: F.to **FIORONI MARIA**

- Il presente provvedimento non comporta impegno di spesa, né diminuzione di entrata e pertanto non necessita, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000, del parere di regolarità contabile.*

Il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 147-bis del DL 174/2012 di modifica del TUEL, approvato con D.Lgs. n. 267/2000, esprime il seguente parere in ordine alla **regolarità contabile** della proposta di deliberazione di cui all'oggetto, attestandone contestualmente la relativa copertura finanziaria:

- FAVOREVOLE**
- SFAVOREVOLE per i motivi riportati nel foglio allegato;**

Poggio Nativo, li 28/04/2014

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to **Fioroni Maria**

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 28/04/2014

Il sottoscritto responsabile del servizio attesta che copia della su estesa deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune in data odierna e vi rimarrà per 15 gg. Consecutivi.

Poggio Nativo li 09/05/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Fortunati Tiziana

N. **260/2014** reg. Pubbl.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del messo che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi dal: **09/05/2014** al **24/05/2014**

Poggio Nativo li 09/05/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Alfio Leonardi

Copia conforme all'originale in carta libera, ad uso amministrativo

09/05/2014

SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Alfio Leonardi
